



**Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado Osservatorio
Dispersione Scolastica Ambito XIV**

ISTITUTO COMPRENSIVO S. TERESA DI RIVA
Prot. 0000030 del 02/01/2026
IV (Uscita)

Ai Sig.ri Genitori
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado

All'Albo

Al Sito Web

Circolare n.123

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno Scolastico 2026/2027

Premessa

Le iscrizioni costituiscono, com'è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell'anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it>) punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

All'interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni *on line*, con tutte le informazioni utili per la procedura (*"Iscrizioni"*).

Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (*"Il tuo percorso"*) in relazione alle competenze e aspirazioni (*"E-Portfolio"* e *"Docente tutor"*), nonché all'offerta formativa (*"Guida alla scelta"*) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (*"Statistiche su istruzione e lavoro"*).

Ambito di applicazione e termine delle iscrizioni

La Nota del MIM Prot. 100847 del 17/12/2025 disciplina, per l'anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni:

- alle sezioni delle scuole dell'infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema di iscrizioni *on-line*.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta nota le iscrizioni che si effettuano d'ufficio, né quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima.

Le domande di iscrizione all'anno scolastico 2026/2027 possono essere presentate dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

Iscrizioni *on line* - Istituzioni scolastiche coinvolte

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate ***on line*** per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.

Si effettuano *on line* anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione *on line*.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano *on line* esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del giorno 14 febbraio 2026.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica, sezione "Orientamento"

(<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.

Si ricorda che il sistema di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2025/2026.

Esclusioni dal sistema di iscrizioni on line

Sono escluse dalla modalità telematica e, pertanto, le relative domande vanno presentate in modalità cartacea direttamente all'istituzione scolastica, le iscrizioni relative:

- alle sezioni della scuola dell'infanzia;
- agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.

Per le iscrizioni sopraelencate si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei corrispondenti paragrafi della Nota Ministeriale e che qui di seguito si riportano.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line: – individuano la scuola d'interesse tramite il servizio "Scuola in Chiaro" presente sulla Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it>). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all'interno del servizio "Scuola in chiaro", il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;

– accedono all'area riservata della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);

– **compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026;**

– **inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026;**

– dopo la conferma dell'accettazione della domanda di iscrizione procedono, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, all'inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola, anche per il tramite della sezione di gestione documentale "ComUnica" presente all'interno della Piattaforma Unica, se utilizzata dalla scuola;

-tra il 26 maggio e il 30 giugno 2026 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità di seguito dettagliate.

Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l'iter della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica. L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all'interno della Piattaforma Unica, l'app IO e tramite posta elettronica. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337- quater del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

A tal fine, il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione

Per l'anno scolastico 2026/2027 l'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia si effettua con domanda da presentare in modalità cartacea all'istituzione scolastica prescelta **dal 13 gennaio 2026 al 14 febbraio 2026**, attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente.

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di **età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2026/2027 entro il 31 dicembre 2026)**.

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2027. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2027.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell'orario annuale massimo delle attività educative fissato dall'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli

interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione, l'eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano, dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>).

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026;

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2026 ed entro il 30 aprile 2027. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2027. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2027, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambini anticipatori rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023" (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale.

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto per le classi quarta e quinta della scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio interesse. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Anche con riferimento agli istituti comprensivi non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.

Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>)

8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026,.

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d'insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale.

L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla presenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto scolastico indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Come previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto interministeriale 176/2022, le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di norma, entro il 14 febbraio 2026 o, al massimo, entro i quindici giorni successivi, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data.

L'iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l'alunno alla frequenza per l'intero triennio.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 14 febbraio 2026 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima da seguire in corso d'anno. L'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento

secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Gli alunni sostengono l'esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'anagrafe degli studenti inserendone l'esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell'assolvimento

L'obbligo decennale di istruzione, di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia il percorso di studi di interesse, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno.

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2026/2027 sono effettuate attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) **dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.**

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l'iscrizione a uno dei percorsi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 e legge 27 dicembre 2023, n. 206), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l'eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.

Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il "consiglio di orientamento" espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione.

A tal fine, si rammenta che tale consiglio va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. In attuazione dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR e valorizzare il "consiglio di orientamento" rilasciato dalle istituzioni scolastiche, è stato adottato, con il decreto ministeriale 14 novembre 2024, n. 229, il modello nazionale di "consiglio di orientamento", che è integrato e messo a disposizione delle famiglie all'interno dell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, accessibile nell'area riservata della Piattaforma Unica. Si precisa che, trattandosi di "consiglio", lo stesso si configura quale strumento idoneo a orientare la scelta dello studente e non può essere utilizzato dalla scuola come elemento preclusivo all'accoglimento di una domanda di iscrizione.

- Procedure di iscrizione

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni on line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto indicato in subordine.

L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all'iter della domanda sono inoltre disponibili anche sull'app IO.

Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell'ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell'Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell'individuazione di un'istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in considerazione il percorso prescelto.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l'apposito campo del modello di iscrizione on line, l'emissione di "IoStudio – la carta dello studente", una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021.

Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all'autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2026/2027, all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono

essere iscritti, nell'anno scolastico 2026/2027, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultra diciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

- Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

- Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

- Alunni/studenti che sono stati adottati

La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati.

In caso di adozione internazionale, qualora l'iscrizione avvenga in una fase in cui l'iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un "codice provvisorio", che verrà sostituito dall'istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l'adozione avvenuta all'Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).

In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l'iscrizione.

- Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano

presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 26 maggio al 30 giugno 2025 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell'offerta formativa.

Si precisa che il Servizio di Supporto all'Utenza per le Iscrizioni si svolgerà a partire dall'13 gennaio 2026 sino al 14 febbraio 2026 tutti i lunedì dalle 15:00 alle 17:00, tutti i martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16:30, tutti i mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00.

Si allega alla presente:

- Domanda di Iscrizione Scuola Infanzia.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Enza Interdonato